

STATUTO
LEGA LIGURE DELLE COOPERATIVE
approvato dall'11° Congresso - 2014

SOMMARIO

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE E SCOPI

- Art. 1 : Costituzione e sede*
- Art. 2 : Scopi*
- Art. 3 : Compiti della Lega Ligure*
- Art. 4 : Adesioni*
- Art. 5 : Diritti e doveri degli associati*
- Art. 6 : Recesso ed esclusione*

TITOLO II: ORGANI DELLA LEGA LIGURE DELLE COOPERATIVE

- Art. 7 : Organi della Lega Ligure*
- Art. 8 : Congresso Regionale: competenze e poteri*
- Art. 9 : Modalità di convocazione del Congresso*
- Art. 10: Composizione del Congresso Regionale*
- Art. 11: Validità delle riunioni e delle votazioni congressuali*
- Art. 12: Assemblea Regionale dei Delegati*
- Art. 13: Direzione*
- Art. 14: Presidenza*
- Art. 15: Presidente e Vice Presidente vicario*
- Art. 16: Comitato dei Garanti e Collegio dei Revisori*
- Art. 17: Clausola compromissoria*

*TITOLO III: ORGANIZZAZIONE SETTORIALE, TERRITORIALE E
DEI SERVIZI DELLA LEGA LIGURE*

- Art. 18: Struttura organizzativa e partecipazione degli aderenti*
- Art. 19: Associazioni Regionali*
- Art. 20: Comitati di settore e Responsabili settoriali*
- Art. 21: Comitati di territorio e Responsabili territoriali*
- Art. 22: Organizzazione dei servizi e Responsabili operativi*

TITOLO IV: PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

- Art. 23: Patrimonio*
- Art. 24: Amministrazione, esercizio finanziario e bilancio*

TITOLO V: DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 25: Regolamenti*
- Art. 26: Scioglimento della Lega Ligure*
- Art. 27: Disposizioni finali*

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1: Costituzione e sede

E' costituita tra le società, gli enti e gli organismi cooperativi o a partecipazione cooperativa della Liguria una libera, autonoma e democratica associazione denominata "Lega Ligure delle Cooperative".

L'Associazione si ispira ai principi ideali e giuridici del movimento cooperativo e aderisce alla "Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue", di cui svolge, nell'ambito della propria autonomia istituzionale, statutaria ed organizzativa, funzioni di rappresentanza e attività istituzionale sul territorio regionale ligure, ad esclusione di attività di carattere commerciale ed economico.

La Lega Ligure delle Cooperative ha piena autonomia organizzativa, patrimoniale e giuridica ed è rappresentata dal suo Presidente.

La sede regionale della Lega Ligure delle Cooperative è stabilita in Genova.

Essa può altresì istituire delegazioni, uffici operativi e di rappresentanza nelle principali località della regione o laddove si renda necessario per il migliore conseguimento degli scopi statutari.

Art. 2: Scopi

Scopo prioritario della Lega Ligure delle Cooperative è di svolgere in modo autonomo le funzioni di rappresentanza, tutela, consolidamento, promozione e direzione del movimento cooperativo in Liguria, nell'interesse esclusivo delle strutture aderenti e secondo la finalità sociale riconosciuta alla cooperazione dall'Art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana.

In questo contesto, la Lega Ligure delle Cooperative opera per rafforzare ed ampliare il ruolo delle società e degli organismi cooperativi nell'economia e nel tessuto sociale, di cui costituiscono una componente strutturale, di progresso e tesa a valorizzare il lavoro, la tutela dei consumatori, l'iniziativa imprenditoriale autogestita.

Spetta inoltre alla Lega Ligure delle Cooperative elaborare e attuare nella propria regione gli indirizzi formulati dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, in conformità con le proprie prerogative statutarie e tenendo conto delle specifiche esigenze del territorio e degli associati.

Art. 3: Compiti della Lega Ligure

Nel quadro degli scopi previsti dal precedente articolo la Lega Ligure delle Cooperative si propone in particolare le seguenti finalità:

- a) rappresentare e tutelare i propri aderenti in tutte le sedi istituzionali, economiche sindacali e sociali con il miglior utilizzo delle risorse e degli strumenti legittimi di cui dispone;*
- b) dirigere il movimento cooperativo regionale e realizzare il coordinamento programmatico di tutte le strutture associate;*
- c) rafforzare e promuovere lo sviluppo della cooperazione in tutti i settori economico-sociali;*

d) favorire e incentivare la modernizzazione e l'evoluzione imprenditoriale delle società cooperative aderenti nel rispetto dei principi democratici e solidaristici della cooperazione e nel rispetto dei valori che la contraddistinguono;

e) promuovere iniziative atte a far conoscere ed estendere la forma cooperativa nella organizzazione del lavoro nell'agricoltura, nelle attività imprenditoriali e artigianali, nella ricerca, nelle nuove tecnologie, nella distribuzione, nei servizi, nella pesca e acquacoltura, nel comparto abitativo, nella produzione, nella tutela dei consumatori e in qualsiasi altro settore dell'economia;

f) realizzare, coordinare e fornire ogni forma di assistenza tecnica agli aderenti, compatibile con il suo compito di istituto senza alcun fine di lucro;

g) organizzare progetti di solidarietà con carattere di eccezionalità direttamente e/o attraverso una specifica contribuzione straordinaria da parte degli Enti associati;

h) intrattenere rapporti permanenti di collaborazione con i sindacati dei lavoratori e con le altre organizzazioni professionali di categoria, le organizzazioni democratiche e le altre organizzazioni cooperative operanti nella regione;

i) operare per consolidare l'unità interna della cooperazione aderente alla Lega, intervenendo anche per risolvere eventuali vertenze tra gli organismi associati;

l) svolgere e coordinare a livello regionale l'attività di studio e di ricerca sui problemi economici e sociali e per la formazione dei quadri della cooperazione aderente;

m) promuovere iniziative di carattere culturale, educativo e promozionale che affermino i valori ideali e i principi cooperativi e illustrino la tradizione della cooperazione ligure ed italiana;

n) collaborare con gli organismi nazionali della Lega Nazionale Cooperative e Mutue per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e ispezione demandate dalla legge e designare persone competenti per l'albo dei revisori;

o) intervenire nella stipulazione di eventuali contratti di lavoro con le organizzazioni sindacali competenti, e assistere le aderenti nella composizione di eventuali vertenze;

p) svolgere l'attività editoriale per promuovere e diffondere i principi cooperativi;

q) proporre e sollecitare agli enti pubblici e privati competenti l'adozione di idonee iniziative, deliberazioni e disposizioni legislative atte a sviluppare il ruolo economico e sociale della cooperazione.

Art. 4 : Adesioni

Possono aderire alla Lega Ligure delle Cooperative tutte le società cooperative, le società di mutuo soccorso, i circoli mutualistici, i consorzi in forma cooperativa, le società ordinarie controllate da cooperative o loro consorzi, nonché tutte le associazioni, gli enti e le persone giuridiche le cui finalità siano coerenti e conformi agli scopi del presente statuto il cui scopo mutualistico risulti evidente e correttamente perseguibile.

Sono a tutti gli effetti aderenti alla Lega Ligure delle Cooperative tutte le cooperative, le società e gli enti della regione che aderiscono alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, salvo diversa, specifica e motivata deliberazione della Direzione regionale. L'ente che intende aderire alla Lega Ligure delle Cooperative e ne abbia i requisiti previsti deve presentare richiesta scritta, motivata e documentata secondo le procedure stabilite dal Regolamento della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e da eventuali regolamenti approvati dall'Assemblea Regionale.

Sull'istanza di ammissione la Lega Ligure delle Cooperative esprime il proprio parere con delibera della Direzione Regionale ovvero con delibera della Presidenza ratificata dalla Direzione regionale nella sua prima riunione. In quest'ultimo caso, prima di ogni riunione di Presidenza in cui debbano essere esaminate ammissioni di nuove cooperative, sarà comunicato via mail ai membri della Direzione l'elenco nominativo delle cooperative che hanno presentato domanda. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di adesione, Legacoop Regionale deve trasmettere, con proprio parere, l'intera documentazione alla Presidenza di Legacoop Nazionale, tramite l'Ufficio Nazionale Revisioni.

Gli associati della Lega Ligure delle Cooperative non possono aderire o partecipare ad organismi, società e associazioni con finalità contrastanti con lo statuto o con le attività del movimento cooperativo.

Art. 5: Diritti e doveri degli associati

L'adesione alla Lega Ligure dà diritto a partecipare alla sua vita democratica, alla formulazione dei suoi indirizzi programmatici, alla formazione degli organismi, alle prerogative e ai servizi secondo le modalità stabilite dal presente statuto.

La qualifica di associato obbliga altresì all'osservanza delle disposizioni statutarie, dei principi programmatici democraticamente espressi e delle deliberazioni assunte dagli organi dirigenti, nonché al rispetto puntuale dei seguenti adempimenti particolari:

a) regolare versamento dei contributi associativi ordinari e straordinari. Il contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile;

b) invio alla Lega Ligure delle Cooperative dei bilanci annuali con i relativi allegati entro e non oltre 30 giorni dalla loro approvazione;

c) disponibilità a fornire nei tempi più brevi possibili le notizie e la documentazione di carattere non riservato eventualmente richieste dalla Lega Ligure;

d) comunicazione entro 30 giorni della variazione della sede legale, delle cariche sociali e delle modifiche statutarie.

Art. 6: Recesso ed esclusione

La qualità di aderente alla Lega Ligure delle Cooperative si perde per recesso o per esclusione.

Il recesso da aderente alla Lega Ligure delle Cooperative deve essere comunicato per iscritto alla Presidenza e diventa esecutivo solo dopo il formale accoglimento da parte della Direzione regionale che deve esprimersi entro e non oltre tre mesi dall'arrivo della comunicazione stessa.

Il recesso da aderente non esime dal pagamento dei contributi associativi dovuti, salvo diversa deliberazione motivata dalla Direzione regionale.

L'esclusione da aderente alla Lega Ligure delle Cooperative avviene su deliberazione argomentata della Direzione regionale per i seguenti motivi:

- a) violazione grave alle norme del presente Statuto;*
- b) mancato rispetto delle leggi vigenti;*
- c) attività e comportamenti palesemente in contrasto con i principi del movimento cooperativo;*
- d) stato di morosità nel versamento dei contributi associativi.*

L'esclusione da aderente non fa cessare l'obbligo del versamento della contribuzione associativa dovuta fino a tale momento, salvo diversa e motivata deliberazione della Direzione regionale.

TITOLO II

ORGANI DELLA LEGA LIGURE DELLE COOPERATIVE

Art. 7. Organi della Lega Ligure

Sono organi della Lega Ligure delle Cooperative:

- a) il Congresso Regionale;*
- b) l'Assemblea Regionale dei Delegati;*
- c) la Direzione;*
- d) la Presidenza;*
- e) il Presidente*
- f) il Comitato dei Garanti.*

Art. 8: Il Congresso Regionale: poteri e competenze

*Il Congresso Regionale è il massimo organo deliberante della Lega Ligure delle Cooperative
In particolare spetta al Congresso Regionale:*

- 1) deliberare le linee di indirizzo strategico della Lega Ligure delle Cooperative;*
- 2) deliberare sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento della Lega Ligure delle Cooperative;*
- 3) eleggere il Presidente, la Direzione e il Comitato dei Garanti;*
- 4) eleggere i delegati al Congresso Nazionale della Lega.*

5) decidere su qualsiasi altro argomento sottoposto alla sua attenzione.

Art. 9: Modalità di convocazione del Congresso

Il Congresso si riunisce in via ordinaria ogni tre anni e normalmente prima del Congresso della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria dall'Assemblea regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ogni qual volta lo richiedano urgenti necessità ovvero per qualsiasi altra circostanza ritenuta valida dalla stessa Assemblea regionale, nonché per l'eventuale proposta di scioglimento della Lega Ligure delle Cooperative.

La proposta di convocazione di un Congresso straordinario può essere avanzata all'Assemblea regionale per le decisioni di competenza dalla Direzione regionale o da almeno un terzo degli aderenti.

L'avviso di convocazione del Congresso regionale, con relativo ordine del giorno, l'indicazione del luogo di svolgimento e altre eventuali modalità procedurali, deve essere inviato, in conformità alla deliberazione della Assemblea regionale, presso la sede legale di ciascun aderente almeno trenta giorni prima della data prefissata. Spetta altresì all'Assemblea regionale, tramite la Presidenza, informare dell'avvenuta convocazione del Congresso regionale gli organi dirigenti della Lega Nazionale.

Art. 10: Composizione del Congresso Regionale.

Il Congresso regionale è costituito dai delegati eletti democraticamente nelle cooperative e dagli altri enti aderenti, o in apposite assemblee territoriali o settoriali secondo un criterio di rappresentatività proporzionale definito preventivamente dalla Direzione regionale, tenendo conto sia del numero dei soci e della consistenza economica di ciascun aderente, sia delle diverse realtà settoriali e territoriali.

Per avere diritto a partecipare al Congresso è necessario che gli associati siano adempienti agli obblighi statutari.

Art. 11: Validità delle riunioni e delle votazioni congressuali.

Il Congresso è validamente costituito nel giorno, nel luogo e nell'ora fissati nell'avviso di convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Le deliberazioni sono adottate sempre a maggioranza dei voti spettanti ai delegati presenti.

La elezione degli organi della Lega Ligure delle Cooperative sarà effettuata secondo le decisioni del Congresso a voto palese o a scrutinio segreto.

Le deliberazioni relative a modifiche dello Statuto possono essere adottate soltanto se è rappresentata la metà più uno dei voti complessivamente spettanti a tutti i delegati e debbono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Lega Ligure delle Cooperative è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei delegati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati al Congresso.

Il mandato dei delegati viene verificato da una apposita commissione eletta dal Congresso.

Art. 12: Assemblea Regionale dei Delegati

L'Assemblea Regionale dei Delegati è composta dai delegati all'ultimo Congresso Regionale, individuati come previsto dall'articolo 10, e rimane in carica fino al successivo Congresso.

L'Assemblea stessa provvede direttamente alla sostituzione dei propri membri che vengono a mancare per dimissioni, decadenza, tre assenze ingiustificate o altra causa.

L'Assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all'anno dalla Direzione ed è presieduta dal Presidente della Lega Ligure delle Cooperative.

Spetta all'Assemblea regionale deliberare la revoca dal mandato ai membri della Direzione in base alle procedure statutarie previste all'art. 13.

L'Assemblea deve essere convocata dalla Direzione su richiesta motivata di un terzo dei componenti l'Assemblea regionale.

L'Assemblea regionale si riunisce in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione, che può essere fissata anche un'ora dopo la prima, con almeno un settimo dei componenti stessi.

L'Assemblea regionale delibera a maggioranza dei voti.

Di ogni riunione viene redatto il processo verbale.

All'Assemblea regionale partecipano in qualità di invitati i membri del Comitato dei Garanti.

Art. 13: Direzione

La Direzione ha la gestione della Lega Ligure delle Cooperative e ad essa spettano tutti i compiti direzionali e di amministrazione, fatti salvi i poteri riservati agli altri Organi dallo Statuto.

Il numero dei membri è preventivamente determinato dal Congresso: la sua composizione deve assicurare una larga prevalenza ai membri provenienti dagli enti cooperativi associati, una rappresentanza completa ed equilibrata delle varie istanze del movimento e di genere .

Di essa fanno comunque parte i Responsabili di settore, di territorio e di strutture di sistema ed i Past President.

In ossequio al principio della distinzione e la ripartizione dei compiti concernenti l'esercizio delle funzioni di rappresentanza e gestionali e dei relativi poteri, la Direzione può istituire le figure del Direttore e dell'Amministratore o, in alternativa, può individuare le deleghe da assegnare a componenti dell'Organo di Presidenza e/o a soggetti o strutture dedicate con funzioni esecutivo - gestionali.

Di ogni riunione viene redatto il processo verbale, che viene letto e sottoposto all'approvazione nella prima riunione successiva.

Alle riunioni della Direzione partecipa il Presidente del Comitato dei Garanti.

Spetta fra l'altro alla Direzione:

a) attuare le deliberazioni del Congresso regionale e dell'Assemblea regionale predisponendo opportuni programmi di lavoro e di iniziativa;

b) nominare la Presidenza ai sensi del successivo art. 14 del presente Statuto;

c) discutere ed approvare i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi corredati dalla relazione di attività;

d) stabilire l'organico e le condizioni generali di lavoro del personale, nominare i funzionari e assumere o licenziare gli impiegati della Lega Ligure delle Cooperative determinandone le funzioni gli emolumenti e le retribuzioni;

e) nominare le commissioni di lavoro che si ritengono utili per lo svolgimento dell'attività della Lega Ligure delle Cooperative;

f) nominare i rappresentanti della Lega Ligure delle Cooperative in tutti gli organismi e consessi nei quali essa è chiamata a farsi rappresentare;

g) convocare l'Assemblea regionale almeno una volta all'anno stabilendone l'ordine del giorno;

h) conferire procure speciali ad uno o più dei suoi membri o anche a funzionari, determinandone i compiti ed i poteri;

i) deliberare sul recesso e l'esclusione degli associati secondo quanto previsto dal presente Statuto;

l) assumere tutte le determinazioni relative all'organizzazione regionale settoriale, territoriale e dei servizi secondo le modalità stabilite dal presente Statuto;

m) approvare eventuali regolamenti secondo l'art. 25 del presente Statuto;

n) istituire la Commissione per le politiche di pari opportunità, provvedendo alla sua regolamentazione, alla nomina dei membri e, su proposta della Commissione stessa, eleggendone il Presidente.

La Direzione definisce nell'apposito Regolamento i casi di decadenza, ineleggibilità e incompatibilità ai vari livelli. I membri della Direzione che venissero a trovarsi nelle situazioni previste dal Regolamento successivamente alla loro elezione decadono automaticamente; la decadenza deve essere dichiarata dalla Direzione stessa. La Direzione può deliberare comunque il provvedimento di esclusione di un proprio membro per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi degli interessi dell'Organizzazione, sentito il Comitato dei Garanti.

La Direzione è convocata dalla Presidenza, almeno ogni due mesi, con almeno 15 giorni di preavviso, salvo casi di comprovata urgenza. Può essere convocata in via straordinaria dal Presidente, o su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.

La Direzione delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

La carica di componente della Direzione può essere revocata dall'Assemblea regionale in caso di almeno tre assenze consecutive, per comportamenti non consoni con lo statuto o per altra grave causa. Per tale atto è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti l'Assemblea regionale.

Art. 14: Presidenza

La Presidenza della Lega Ligure delle Cooperative è nominata dalla Direzione su proposta del Presidente e comprende uno o più vicepresidenti tra cui il vicepresidente vicario; in sede di nomina la Direzione ne stabilisce il numero e successivamente le singole deleghe.

Essa provvede al disbrigo dell'attività corrente, coadiuva il Presidente nello svolgimento del suo mandato, convoca la Direzione, propone le nomine di cui ai punti c), e) e h) dell'art. 13, esplica tutte le altre funzioni eventualmente delegate dalla Direzione, svolge i ruoli previsti dall'art. 18 in ordine alla struttura organizzativa, propone alla Direzione la nomina dei responsabili di settore, di territorio e dei servizi secondo quanto previsto dagli artt. 20, 21 e 22 dello Statuto.

La Presidenza è validamente riunita con la presenza della metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione viene redatto il processo verbale.

Ogni membro di Presidenza può essere revocato dalla Direzione su proposta di sfiducia motivata presentata dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti e votata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 15: Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza della Lega Ligure delle Cooperative, convoca la Presidenza, presiede le riunioni dell'Assemblea regionale e della Direzione.

Firma gli atti ufficiali della Lega Ligure delle Cooperative ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Lega Ligure delle Cooperative, davanti a qualsiasi giurisdizione nonché, previa autorizzazione della Direzione, compromettere per arbitri le controversie alle quali sia interessata la Lega Ligure delle Cooperative.

In caso di impedimento del Presidente i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente vicario.

Il mandato di Presidente e di Vice Presidente vicario possono essere revocati dalla Direzione su proposta di sfiducia motivata presentata da almeno un terzo dei suoi componenti e votata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il Presidente non può rimanere in carica per oltre due mandati.

La Direzione, con propria motivata delibera, assunta contestualmente alla convocazione del congresso e con maggioranza dei 2/3 dei presenti, può derogare alla disposizione di cui al comma precedente e, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal vigente relativo regolamento, autorizzarne la candidabilità per un ulteriore mandato.

Art. 16: Comitato dei Garanti e Collegio dei Revisori

Il Comitato dei Garanti é composto da tre membri effettivi e due supplenti di derivazione dalle imprese cooperative, è eletto dal Congresso e dura in carica per il periodo intercorrente fra due Congressi: i suoi componenti sono rieleggibili. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente. Il Comitato vigila sul funzionamento degli organi, sulla congruità delle attività associative e sulla coerenza dei comportamenti individuali con le disposizioni e lo spirito del presente Statuto. Il Comitato sottopone alla Direzione le delibere di revoca di cui all'art. 13 ultimo comma. Nel caso in cui i membri del Comitato dei Garanti vengano a mancare per dimissioni o altra causa, alla loro sostituzione provvede la Direzione con maggioranza dei 2/3 dei presenti. Quando tuttavia, nel periodo che intercorre tra l'uno e l'altro Congresso, venga a mancare la maggioranza dei membri eletti dal Congresso, l'Assemblea Regionale provvede a nuova elezione dell'intero comitato. Il

Presidente è invitato alle riunioni della Direzione. Il Comitato dei Garanti può proporre alla Presidenza la convocazione della Direzione e/o dell'Assemblea regionale. Il Comitato dei Garanti può procedere a tutte le verifiche necessarie allo svolgimento dei suoi compiti e ad esso la Direzione può richiedere pareri e formulare quesiti. Al Comitato dei Garanti è attribuita anche la funzione di Collegio dei Revisori dei conti e, in tale veste, esercita il controllo amministrativo e contabile sulla gestione della Lega Ligure delle Cooperative, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, e almeno ogni trimestre, opera un controllo di cassa, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto.

Al Comitato dei Garanti è inoltre demandata l'interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti in caso di controversie o dubbi.

I Garanti decidono, in veste di probiviri, quali amichevoli compositori, sulle controversie tra la Lega e gli organismi aderenti su problemi relativi alle incompatibilità e ai comportamenti di associati della Lega Ligure delle Cooperative, nonché, inappellabilmente, quale organo di controllo su problemi relativi alle incompatibilità e ai comportamenti di membri degli organi dell'associazione.

Art. 17: Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere fra la Lega Ligure delle Cooperative e i suoi aderenti, o fra questi, verrà risolta obbligatoriamente e inappellabilmente, eventualmente dopo il parere del Comitato dei Garanti, dal lodo arbitrale rituale reso da un arbitro unico scelto d'accordo tra le parti e, in caso di mancato accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Genova a cura della parte più diligente.

L'arbitro unico deciderà ex bono et aequo senza vincoli di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio.

Il suo giudizio verrà reso entro novanta giorni dalla richiesta delle parti ed equivarrà alla comune volontà negoziale di compromettere la lite e pertanto non è suscettibile di impugnazione.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE SETTORIALE, TERRITORIALE E DEI SERVIZI

Art. 18: Struttura organizzativa e partecipazione degli aderenti

La struttura organizzativa regionale della Lega Ligure delle Cooperative si articola in tre livelli: settoriale, territoriale e dei servizi.

Ferme restando le competenze statutarie e direzionali agli organi di cui all'art. 7, per i livelli organizzativi settoriali e territoriali sono istituiti comitati di partecipazione organizzativa, rappresentativi di tutti gli associati del settore e del territorio di appartenenza.

E' consentito, con deliberazione motivata della Direzione regionale, prevedere la forma organizzativa della Associazione di settore, in relazione all'organizzazione settoriale della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

E' altresì consentito, sempre in relazione all'assetto organizzativo della Lega Nazionale e con deliberazione motivata della Direzione, che più settori si coordinino dando vita ad un' area (area utenza, area lavoro, area supporto).

Nei tre livelli della struttura organizzativa ligure saranno nominati dei responsabili con compiti e funzioni esclusivamente operative, mentre spetta alla Presidenza il ruolo di raccordo tra competenze strategico - direzionali e competenze operative.

Per agevolare quest'ultimo obiettivo la Presidenza si avvale di un Comitato di coordinamento costituito da responsabili di settore, di territorio e dei servizi, di volta in volta eventualmente allargato ai rappresentanti delle strutture interessate.

Art. 19: Associazioni Regionali

In coerenza con l'assetto organizzativo della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, le cooperative di consumatori della Liguria aderiscono all'Associazione Regionale delle Cooperative di Consumatori e le cooperative edificatrici della Liguria aderiscono all'Associazione Regionale delle Cooperative di Abitazione.

Le Associazioni sono organizzate secondo le disposizioni del proprio Statuto e, per quanto ivi non previsto, seguono quanto stabilito dal presente Statuto.

Art. 20: Comitati di settore e Responsabili settoriali

Fatto salvo quanto richiamato al terzo comma dell'art. 18 e quanto stabilito dal precedente articolo, la Direzione regionale, su proposta della Presidenza, definisce la struttura organizzativa per settori, individuando le aree economiche e sociali di riferimento in base alle attività e agli interessi prevalenti degli associati.

Per ciascun ambito settoriale è costituito un "Comitato di settore", rappresentativo degli aderenti ad esso direttamente interessati e con la funzione di sviluppare periodiche analisi del mercato, di evidenziare vincoli e risorse nell'azione delle associate, di creare momenti di confronto tra le aziende, di supportare le stesse nei problemi con gli interlocutori istituzionali, imprenditoriali.

I Comitati di settore sono presieduti da un responsabile nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza, in accordo con il Comitato di settore.

Almeno una volta all'anno per ogni Comitato si riunisce l'assemblea, composta da tutte le cooperative comprese nel comitato stesso. Ogni comitato può darsi un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e darà comunque vita ad un Coordinamento che avrà quali membri di diritto i membri della Direzione regionale espressione di cooperative appartenenti al Comitato stesso.

Art. 21: Comitati di territorio e Responsabili territoriali

La Direzione regionale, tenuto conto della struttura amministrativa delle Autonomie Locali a carattere provinciale e metropolitano, nonché delle esigenze e della diversa presenza territoriale degli aderenti, procede alla costituzione su aree omogenee di "Comitati di territorio".

I singoli Comitati di territorio rappresentano gli aderenti con sede legale ed operativa nel comparto territoriale di riferimento.

Spetta ai Comitati di territorio il compito di contribuire e partecipare alla migliore organizzazione della Lega Ligure delle Cooperative sulle aree di rispettiva pertinenza attraverso pareri, proposte e orientamenti programmatico - organizzativi.

I Comitati di territorio sono presieduti da un responsabile nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza, in accordo con il Comitato di territorio.

Almeno una volta all'anno per ogni Comitato si riunisce l'assemblea, composta da tutte le cooperative comprese nel comitato stesso. Ogni comitato può darsi un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e darà comunque vita ad un coordinamento che avrà quali membri di

diritto i membri della Direzione regionale espressione di cooperative appartenenti al Comitato stesso.

Art. 22: Organizzazione dei servizi e Responsabili operativi

E' compito della Direzione regionale definire la tipologia dei servizi da corrispondere agli associati, in base alle loro specifiche esigenze e con particolare attenzione all'assistenza in materia fiscale, finanziaria, contrattualistica, legislativa, del lavoro, della formazione professionale, dell'informazione, contabile, amministrativa, delle revisioni, dell'innovazione e della promozione cooperativa.

L'organizzazione e l'erogazione dei servizi dovrà fondarsi sia su risorse interne alla Lega Ligure delle Cooperative sia su rapporti convenzionali con tecnici o enti specializzati nel settore.

Spetta alla Presidenza la nomina del Responsabile del settore servizi e dei responsabili operativi di ciascuna materia

TITOLO IV

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art.23:Patrimonio

La Lega Ligure delle Cooperative ha autonomia patrimoniale e risponde con proprio patrimonio alle obbligazioni legalmente assunte.

Gli aderenti che recedono o siano esclusi non possono richiedere la restituzione delle quote associative versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio

Art. 24: Amministrazione, esercizio finanziario e bilancio.

L'amministrazione della Lega Ligure delle Cooperative è un ufficio che risponde alla Presidenza, la quale ne ha la sovrintendenza, mentre spettano alla Direzione le scelte programmatiche.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Entro il mese di marzo di ogni anno la Presidenza deve sottoporre alla Direzione il rendiconto consuntivo, economico e finanziario dell'esercizio precedente e il conto di previsione per l'anno in corso. Tutte le spese sostenute dalla Lega Ligure delle Cooperative devono essere conformi alle previsioni di bilancio e trovare sempre idonea copertura.

E' fatto divieto di distribuire sotto qualsiasi forma utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 25: Regolamenti

Il presente Statuto, per la sua applicazione, può essere integrato da uno o più regolamenti generale la cui approvazione spetta alla Direzione regionale.

Art. 26: Scioglimento della Lega Ligure

Lo scioglimento della Lega Ligure delle Cooperative avviene per deliberazione del Congresso regionale, secondo le modalità previste dall'Art. 11 del presente statuto.

In caso di scioglimento della Lega Ligure delle Cooperative il congresso procede alla nomina di uno o più liquidatori per le operazioni di liquidazione.

L'eventuale patrimonio netto risultante da tali operazioni sarà devoluto a scopi sociali, mutualistici e cooperativistici secondo le specifiche indicazioni del Congresso regionale e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27: Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto e dalle leggi vigenti vale quanto eventualmente disposto dallo statuto della Lega Nazionale Cooperative e Mutue, purché non in contrasto con i principi di autonomia e gli scopi della Lega Ligure delle Cooperative di cui agli artt. 1 e 2.